



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 29/12/2012

OGGETTO: ART. 14 DEL D.L. N. 78/2010 (CONV. NELLA LEGGE N. 122/2010) COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DEL D.L. N. 138/2011, (CONV. NELLA LEGGE N. 148/2011) E DALL'ART. 19 DEL D.L. 95/2012, (CONV. NELLA LEGGE 135/2012). APPROVAZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI AL COMMA 27, LETT. E), LETT. H) E LETT. I). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **10,35**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale. Presiede l'adunanza il Sig. dr. **Natalino BARBATO**, nella sua qualità di **SINDACO pro-tempore** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BARBATO NATALINO	SI	
2	TROTTA GIANCARLO	SI	
3	SANTANGELO ANTONIO	SI	
4	TROTTA GERARDO		SI
5	CARLONE ARMANDO	SI	
6	FEOLA DOMENICO	SI	
7	CAROCCIA PASQUALE	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i Signori: **TROTTA Gerardo**.

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno sig. =====.

Partecipa il Segretario Comunale **dr. Giovanni AMENDOLA** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D. Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Addì 29/12/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Giovanni AMENDOLA

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio competente in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Addì 29/12/2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Giovanni AMENDOLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✦ l'art. 2 della Costituzione italiana stabilisce che *"la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*;
- ✦ l'articolo 13 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che *"...spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;
- ✦ l'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, come sostituito dall'art.19, comma 1, lett.a), D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, testualmente dispone: *"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) *edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) *polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) *tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"*;
- ✦ l'articolo 14, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n.122 e dall'art.16, comma 22, D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n.148 e, successivamente, così sostituito dall' art.19, comma 1, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, testualmente dispone: *"28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica..."*;
- ✦ l'articolo 14, comma 31-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente: *" 31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni."*;
- ✦ l'articolo 14, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art.19, comma 1, lett.e), D.L. 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha sostituito l'originario comma 31 con gli attuali commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater, testualmente dispone: "31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28";

TANTO PREMESSO

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.";

VISTO l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO che:

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli Enti Locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;
- anche la normativa regionale va sempre più verso questa direzione della valorizzazione dell'esercizio associato di funzioni con una politica incentivante a favore degli Enti che traducono nella realtà l'associazione di funzioni e servizi;
- le forme associative tra Enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;

RILEVATO, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

CONSIDERATO che, i Comuni di **STIO, MONTEFORTE CILENTO e MAGLIANO VETERE** allo scopo di adempiere al dettato normativo, intendono costituire, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione tra Enti Locali, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con l'obiettivo di promuovere politiche locali territoriali omogenee, volte a realizzare, attraverso la strategia associativa, una maggiore crescita sociale, culturale, turistica ed economica;

CONSIDERATO che nel corso dei vari incontri tenutasi tra i Sindaci dei predetti Comuni sono state raggiunte le necessarie e preventive intese per l'attuazione della gestione dei servizi in forma associata e sono stati svolti i necessari approfondimenti, con l'impegno di riorganizzare nuovi modelli organizzativi tra i comuni;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge, di "[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni", oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;

RITENUTO di poter valutare in maniera positiva il modello della gestione associata, in quanto esso dovrebbe consentire di far fronte in maniera adeguata alle esigenze degli Enti associati e di superare molte delle difficoltà organizzative e finanziarie, altrimenti insormontabili per i comuni di piccole dimensioni, sviluppando economie di scala per la gestione dei servizi d'Istituto;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

TENUTO CONTO che:

- ⚡ la concreta organizzazione di ciascuna funzione, postula la necessità che gli Enti interessati dall'aggregazione debbano unificare gli uffici prevedendo la responsabilità del servizio in capo ad un unico soggetto che disponga dei necessari poteri organizzativi e gestionali, nominato secondo le indicazioni contenute nell'art. 109 del TUEL;
- ⚡ lo svolgimento unitario di ciascuna funzione attraverso la Convenzione non implica che la titolarità della stessa transiti in capo ad altro Ente ma che la sua gestione operativa sia espressione di un disegno unitario guidato e coordinato da un Responsabile;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di provvedere all'esercizio associato delle seguenti funzioni fondamentali:

1. **"ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI "** di cui alla lettera "e" dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
2. **"EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"** di cui alla lettera "h" dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
3. **"POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE"** di cui alla lettera "i" dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO che le finalità che i Comuni suddetti intendono realizzare sono le seguenti:

- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;
- b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata;
- c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
- d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
- f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
- g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
- h) favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.

VISTO lo schema di convenzione disciplinante l'esercizio in forma associata delle predette funzioni riportato in allegato sub A):

1. della funzione fondamentale **"ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI"**;
2. della funzione fondamentale **"EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI"**;
3. della funzione fondamentale **"POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE"**;

RITENUTO di condividere ed approvare il predetto schema di convenzione:

dei servizi;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dell'area economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione che da il seguente esito: presenti n. 06, votanti n. 06, favorevoli n. 06, contrari n. ==, astenuti n. ==;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente richiamata e trascritta;


- 1) **Di APPROVARE** lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di **STIO, MONTEFORTE CILENTO e MAGLIANO VETERE** delle seguenti funzioni fondamentali:
 - a) "ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI" di cui alla lettera "e" dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - b) "EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI" di cui alla lettera "h" dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - c) "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE" di cui alla lettera "i" dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- 2) **Di STABILIRE** che la gestione in forma associata delle predette funzioni riguarda i seguenti Comuni: **STIO, MONTEFORTE CILENTO e MAGLIANO VETERE**;
- 3) **Di APPROVARE** lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata con i predetti Comuni delle funzioni fondamentali indicate al precedente n. 1) che, allegato sub A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) **Di DARE ATTO** che per ciascuna delle funzioni fondamentali associate sarà sottoscritto, da parte dei Sindaci, un atto Convenzionale il cui contenuto è integralmente riportato nell'allegato A);
- 5) **Di INDIVIDUARE** quale Comune Capofila per le funzioni "EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI" e "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE" il Comune di **STIO**;
- 6) **Di INDIVIDUARE** quale Comune Capofila per la funzione "ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI" il Comune di **MAGLIANO VETERE**;
- 7) **Di COSTITUIRE** l'Ufficio Comune, che opera per l'esercizio delle funzioni oggetto di ciascuna convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria, individuando nel Comune Capofila la struttura di riferimento a cui spetta di porre in essere i relativi atti;
- 8) **Di PRENDERE ATTO** che la gestione in forma associata delle predette funzioni diverrà operante se ed in quanto i Consigli Comunali di **MAGLIANO VETERE e STIO** avranno approvato o approveranno un corrispondente atto, nonché le convenzioni di identico contenuto e forma, e le convenzioni stesse siano sottoscritte dai Sindaci dei Comuni;
- 9) **Di DETERMINARE** la durata delle predette convenzioni in anni tre con decorrenza dal 1 gennaio 2013, riservandosi di valutare, alla scadenza del predetto periodo, lo stato di conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno;

- 10) **Di DARE ATTO** che all'esito della valutazione verrà, eventualmente, disposto l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali mediante l'Unione dei Comuni, che, già nel corso di validità della stessa convenzione, gli Enti associati si impegnano a costituire;
- 11) **Di PRENDERE ATTO** che sul bilancio pluriennale 2013-2015 sarà prevista la quota di partecipazione per lo svolgimento dei servizi e delle attività relative a ciascuna delle funzioni fondamentali di cui ai nn. 3), 4) e 5) gestite in forma associata;
- 12) **Di INCARICARE** il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
- 13) **Di TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale, nonché alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Salerno, affinché possa essere dimostrato da parte dei Comuni obbligati dell'adempimento normativo di cui all'art. 14, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, dell'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante convenzione, entro il 1 gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 dello stesso art. 14;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere, con votazione che da il seguente esito: presenti n. 06, votanti n. 06, favorevoli n. 06, contrari n. ==, astenuti n. ==;


DELIBERA

Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI STIO

(PROVINCIA DI SALERNO)



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(PROVINCIA DI SALERNO)



COMUNE DI MAGLIANO VETERE

(PROVINCIA DI SALERNO)

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE

"....."

L'anno duemila, il giorno del mese di presso la sede Municipale del Comune di si sono costituiti i Sigg.ri:

- 1) Natalino BARBATO, nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di STIO, C.F. e P. Iva
- 2) Antonio MANZI, nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di MONTEFORTE CILENTO, C.F. e P. Iva
- 3) Carmine D'ALESSANDRO, nato a il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di MAGLIANO VETERE, C.F. e P. Iva

Premesso

Che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali i Comuni interessati hanno deliberato la costituzione in forma associata della funzione fondamentale "....." e, contestualmente, hanno approvato la Convenzione per l'esercizio associato della stessa funzione:

1. Comune di STIO delibera Consiliare n. del..... esecutiva;
2. Comune di MONTEFORTE CILENTO delibera Consiliare n. del..... esecutiva;
3. Comune di MAGLIANO VETERE delibera Consiliare n. del..... esecutiva;

Che alla stregua dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";

Tanto Premesso tra le parti costituite:

Visto:

- ✦ l'articolo 13 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✦ l'articolo 14, comma 27, 28 e 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ss.mm.ii.
- ✦ l'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuto opportuno provvedere alla gestione del servizio associato della funzione fondamentale "....." di cui alla lettera "....." dell'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, mediante apposita convenzione;

Considerato che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. I Comuni di:
 - A. STIO;
 - B. MONTEFORTE CILENTO;
 - C. MAGLIANO VETERE;

convengono di esercitare la funzione fondamentale "....." sub lettera "e" di cui all'articolo 14, comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante apposita convenzione.

Articolo 2.

Funzioni e ambito territoriale

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio della funzione fondamentale associata "....." ed il trasferimento dei relativi servizi al Comune di _____ che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
3. Le funzioni di cui alla presente Convenzione sono trasferite da parte degli Enti firmatari del presente atto al Comune di _____.

Articolo 3.

Finalità

1. La gestione associata della funzione fondamentale di cui all'articolo 1 è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità dei servizi;
 - b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi;
 - c) maggiore specializzazione degli uffici;
 - d) maggiore "peso" contrattuale con altri enti e istituzioni;
 - e) possibilità di accedere a finanziamenti;
 - f) maggiore visibilità del territorio;
 - g) capacità di affrontare le funzioni decentrate;
 - h) potenziare le forme di collaborazione in atto tra i Comuni associati;
 - i) programmazione e sviluppo del territorio.

Articolo 4.

Struttura dell'ufficio comune

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Comune di _____, sentita la Consulta dei Sindaci di cui al successivo art. 6, definisce la collocazione organizzativa, la sede e il responsabile dell'Ufficio comune e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati.
2. L'Ufficio comune di cui al precedente comma ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Sindaco del Comune di _____.

Articolo 5.

Compiti

1. La funzione fondamentale associata oggetto della presente Convenzione concerne la gestione delle seguenti attività per conto di ogni Comune aderente :
 - a) organizzazione e gestione operativa del servizio e del personale ad esso adibito;
 - b) svolgimento delle funzioni ed assunzione delle responsabilità di cui all'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 - c) cura dei servizi all'utenza;
 - d) gestione delle risorse finanziarie;
 - e) predisposizione del regolamento del servizio, assicurando adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
 - f) affidamento di attività in gestione esterna;
 - g) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni, contratti, etc..
 - h) espressione dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 - i) Proposte deliberative nelle materie afferenti la funzione associata;

- j) Relazioni e Consulenze nelle dette materie;

Articolo 6.

Consulta dei Sindaci

1. La Consulta dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto, e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore, se esistente o un Consigliere.
2. La Consulta dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Consulta si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
 - a) nominare il Presidente;
 - b) svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'ufficio comune costituito;
 - c) esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
 - d) incentivare e accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
 - e) valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
 - f) proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art.1;
 - g) esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - h) designare, se del caso, per ciascuna funzione un Sindaco referente, che riferirà alla Conferenza stessa circa il funzionamento della gestione associata;
 - i) verificare l'andamento della gestione associata, al fine di accertarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
 - j) approvare, annualmente, i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, presentato dal responsabile dell'ufficio comune.
 - k) risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati.
4. La Consulta, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
5. Possono essere invitati ai lavori della Consulta dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
6. La Consulta dei Sindaci è convocata dal Presidente o, in sua assenza, da un suo delegato. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco più giovane.
7. Le deliberazioni adottate dalla Consulta dei Sindaci sono verbalizzate dal segretario comunale del Comune capofila o, se nominato, del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
8. La Consulta dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Articolo 7.

Comune Capofila

Il Comune Capofila della Gestione associata di cui all'art. 2 è individuato nel Comune di _____.

Il Comune Capofila tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la l'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Salerno, la Provincia, la Regione Campania, il Ministero dell'Interno;

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio comune sarà determinata dal Comune Capofila con parere favorevole della Consulta dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dal Comune Capofila, su indicazione della Consulta.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo delle professionalità già esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, mediante l'attivazione della forma del comando.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Consulta.
5. In nessun caso potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il funzionamento dell'Ufficio comune.

Articolo 9.

Dotazione tecnica

1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio comune, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di recesso, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Articolo 10.

Rapporti finanziari

1. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio comune, da determinarsi da parte del Comune Capofila STIO, su proposta della Consulta dei Sindaci, sarà quantificato all'inizio del primo anno di attività e sarà soggetto a variazione nel corso degli anni successivi.
2. Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Consulta dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.
3. Per il funzionamento dell'Ufficio comune, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa di cui al Programma annuale previsto dall'articolo 6, 3° comma lett. j).

Articolo 11

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. Sulla base delle determinazioni adottate dalla consulta dei Sindaci di cui al comma 1 dell'art. 10, ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti per l'anno in corso in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - a) 50% entro il 30 giugno;
 - b) 50% entro il 31 ottobre;
2. Il Comune Capofila predispone, con cadenza annuale, il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 20 gennaio dell'anno successivo, al fine dell'eventuale versamento di somme a conguaglio.
3. Le somme a conguaglio vanno versate al Comune capofila entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
4. Il Comune Capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
5. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Articolo 12

Durata

1. Le attività previste dalla presente Convenzione iniziano l'1.01.2013.
2. La presente convenzione ha validità sino al 31.12.2015.
3. È possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo a condizione che venga comunque mantenuto l'esercizio della funzione fondamentale in forma associata, da parte dei restanti Comuni obbligati ed osservato ogni adempimento di legge.
4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
5. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni fino al termine della naturale scadenza.
6. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal Comune Capofila, la convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti associati individuino con apposito atto altro Ente a cui conferire le funzioni di Capofila della presente Convenzione.
7. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.
8. In caso di mancato accordo, la Consulta procederà a maggioranza.

Articolo 13

Ammissione di nuovi Comuni o Enti

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla funzione associata, deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dell'Ente richiedente e presentata alla Consulta dei Sindaci. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali sentita la Consulta dei Sindaci.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.
2. Alla scadenza della convenzione, i Comuni, in sede di verifica sullo stato di conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno, assumeranno la decisione sull'esercizio della medesima funzione fondamentale mediante l'unione di comuni, che gli stessi Enti si impegnano a costituire, nel corso di validità della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME

IL SINDACO del Comune di


IL SINDACO del Comune di

IL SINDACO del Comune di

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(dr. Natalino BARBATO)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Giovanni AMENDOLA)

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line comunale al n. 21 per quindici giorni consecutivi dalla data odierna (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li

14 GEN 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Giovanni AMENDOLA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____;

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Giovanni AMENDOLA)